



a) - per diminuzione di passività e riparazioni danni di guerra: tasso del 6.50%;

b) - per altri scopi: 7.50% pari a quello proposto per i mutui ipotecari in genere.

Tanto i mutui di cui al n. 1 che quelli di cui al n. 2 potrebbero essere effettuati senza l'aggiunta del diritto di commissione, in considerazione dei lievi oneri di amministrazione che comportano;

c) - tasso del 4.50% per i mutui per acquisto di alloggi, giusta la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 30/12/1946.

C) - Operazioni con abbinamento assicurativo

Alle operazioni di assegnazione di alloggi in fitto con patto di futura vendita, ai mutui per l'edilizia popolare e ai mutui a Comuni e Province per la costruzione di case popolari, che potessero essere effettuati in abbinamento a polizze di assicurazione, potrebbe essere applicato il tasso del 6.50% oltre al diritto di commissione dell'1% una volta tanto, in considerazione dell'utile assicurativo derivante all'Istituto.

La Commissione di finanza, in adunanza del 25 settembre 1947, ha espresso parere favorevole in merito alle variazioni sopra accennate, con l'avviso che sia conferito mandato alla Direzione generale di